



CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 175

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 12-05-22, n. 27

Oggetto:

**Tutela della specie fratino (*Charadrius Alexandrinus*) presente sul litorale di Fermo.
Anno 2022**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il territorio del Comune di Fermo comprende una linea di costa di circa 8,3 km, disposta per metà a Nord e per metà a Sud del Comune di Porto San Giorgio;
- nell'area di spiaggia in zona Casabianca, antistante Viale Enea Silvio Piccolomini, è stata registrata negli anni passati la presenza sedentaria, nidificante e svernante della specie avifaunistica "Fratino" (*Charadrius Alexandrinus*);
- il Comune di Fermo ha avviato iniziative di riqualificazioni ambientali lungo il litorale nord (Casabianca e Lido di Fermo) e sud (Marina Palmense) insieme al WWF Italia attraverso protocolli specifici;
- appare quindi necessario attuare misure per informare la cittadinanza sulla necessità di salvaguardare questa specie e per salvaguardare la vita e la possibilità riproduttiva di tutti gli individui presenti *in loco*;

VISTO:

- l'art 5 della direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" che prevede per le specie presenti nell'allegato "I" il divieto di uccidere o catturare deliberatamente e con qualsiasi metodo gli individui, di distruggere o danneggiare i nidi e le uova, o di asportare i nidi, di raccogliere le uova dall'ambiente naturale e di detenerle anche vuote, nonché di detenere esemplari delle specie protette;
- la direttiva 92/43/CEE "Habitat" che prevede la tutela particolare delle specie e degli habitat inseriti negli allegati della direttiva stessa;
- il codice della navigazione;
- la legge n. 157/92 sulle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio in particolare agli artt. 3 e 21 c.1, lett. o), in cui si fa divieto di prelevare o detenere uova, nidi e piccoli di specie protette, nonché di danneggiare o distruggere nidi o uova di quelle specie, nonché di disturbare la loro attività riproduttiva e biologica;
- il regolamento comunale sull'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative approvato con Deliberazione C.C. n. 135 del 17.11.2004 e successivamente modificato con Deliberazioni di C.C. n. 63 del 31.07.2012 e 27 del 10.05.2018;

- il Piano Particolareggiato della Spiaggia in adeguamento al Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, ai sensi degli artt. 4 e 30 della L.R.34/92 e s.m.i., approvato con atto di C.C. n. 14 del 22/01/2019;
- la deliberazione di G.C. n.157 del 03-05-2022 di approvazione del protocollo d'intesa tra il WWF Italia ed il Comune di Fermo per iniziative ambientali da realizzare sul litorale del Comune di Fermo che prevede tra l'altro di non effettuare alcun intervento sino al 20 luglio 2022;

RITENUTO di dover assumere in merito provvedimenti necessari alla tutela dell'avifauna protetta presente nel territorio comunale ed in particolar modo sull'arenile;

ORDINA

Nel tratto di arenile della frazione Casabianca, individuato nel Piano Particolareggiato di Spiaggia con la sigla C23 "area di nidificazione del fratino", confinante rispettivamente a nord con la concessione bagni Anna (A16), a sud con la concessione B12, a ovest con la duna antropica della lottizzazione di Casabianca e a est con la battigia, **fino al 20 luglio dell'anno 2022** il divieto di arrecare disturbo alla attività riproduttiva della specie Fratino (*Charadrius Alexandrinus*) mediante qualunque comportamento che possa compromettere o porre a rischio l'azione di cova, la schiusa delle uova, la buona e sicura crescita dei piccoli, sulla base delle disposizioni di legge sopra richiamate.

Inoltre, sempre fino al predetto termine, è altresì vietato:

- tenere comportamenti che danneggino volontariamente o involontariamente il patrimonio vegetale;
- arrecare disturbo alla attività riproduttiva della specie Fratino (*Charadrius Alexandrinus L.*) mediante qualunque comportamento che possa compromettere o porre a rischio l'azione di cova, la schiusa delle uova, la buona e sicura crescita dei piccoli, sulla base delle disposizioni di legge sopra richiamate;
- introdurre cani o animali da affezione, anche al guinzaglio;
- attraversare l'area descritta con cavalli o altri animali domestici attraversare l'area con ciclomotori, motocicli o qualunque altro mezzo di locomozione a motore fatta eccezione per i mezzi di pulizia della spiaggia, autorizzati, con transito solo nella corsia appena ad est della duna;
- sorvolare l'area a quota inferiore a metri 500 con parapendii a motore o con qualsiasi altro velivolo, anche comandato a distanza (droni);
- approdare a riva con imbarcazioni a motore, anche spento;
- organizzare manifestazioni pubbliche o assembramenti di persone di qualunque genere su iniziativa pubblica o privata;
- danneggiare, calpestare o introdursi all'interno delle recinzioni disposte a difesa dei punti di nidificazione;
- utilizzare aquiloni e dispositivi simili;
- utilizzare dispositivi di amplificazione sonora di musica, di voce e, di ogni altra emissione acustica;
- asportare eventuali tronchi o rami di albero rimasti sulla battigia in seguito a mareggiate;

Nell'area C23 sopra richiamata, per tutto l'anno, è vietato:

- asportare, raccogliere, o danneggiare in qualunque modo, tranne che per scopi scientifici o gestionali dell'area supportati da relazione tecnica, ogni essenza vegetale esistente in loco. Per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, potranno essere effettuati interventi di pulizia dalla soc. Fermo Asite sotto la supervisione di esperti qualificati (ornitologi, botanici, geologi, ecc.) incaricati dall'Ente.

E' altresì fatto obbligo a chiunque rinvenga, nell'intera suddetta area, al di fuori delle recinzioni protettive, nidi di qualsivoglia specie animale, farne immediata segnalazione agli organi di polizia.

DISPONE

1. che è fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni della presente ordinanza. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione;
2. che le sanzioni amministrative sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998 n. 33;
3. che la presente ordinanza venga:
 - resa nota al pubblico mediante:
 - apposizione di cartelli lungo i tratti interessati;
 - pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
 - affissione presso ciascun stabilimento balneare, campeggio o villaggio turistico del litorale.
 - inviata per quanto di competenza:
 - ai seguenti uffici comunali: Servizio LL.PP. Ufficio Manutenzioni, Servizio Politiche Ambientali, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Comunicazione, Comando di Polizia Locale, Dirigente Settore LL.PP., Protezione Civile, Urbanistica e Ambiente, Dirigente Settore Attività Produttive, Dirigente Settore Turismo;
 - alla Società Fermo ASITE;
 - alle seguenti Autorità:
 - Ministero della Salute- Direzione Generale della Prevenzione, Roma;
 - Regione Marche- Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio-P.F. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio Ancona;
 - ARPAM Dipartimenti Provinciali di Fermo e di Ascoli Piceno;
 - Dipartimento di Prevenzione Area Vasta n.4 –Fermo ASUR Marche;
 - Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto;
 - Ufficio Locale Marittimo di Porto San Giorgio;
 - Associazioni di categoria balneari;
 - Associazioni e/o comitati di cittadini senza scopo di lucro aventi come finalità la protezione dell'ambiente.

RICORDA

che la cattura, il prelievo di nidi, uova e piccoli nati di uccelli selvatici è vietata ai sensi dell'art. 3 della L. 157/92 e da questa penalmente sanzionata a norma dell'art. 30 c.1 lett. e), mentre l'uccisione di esemplari della specie fratino (*Charadrius Alexandrinus*), non esclusi i pulcini, risulta penalmente sanzionata a norma dell'art. 30 c. 1 lett. b) della medesima L. 157/92, in quanto specie particolarmente protetta.

AVVERTE

che la competenza a ricevere il rapporto per le violazioni rilevate ai sensi della presente Ordinanza è del dirigente del Comando di Polizia Locale.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 gg al Tar Marche e/o ricorso straordinario entro 120 gg al Capo dello Stato, a decorrere dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dalla civica residenza,

IL SINDACO
Avv. Paolo Calcinaro

